

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1501**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**(BERLUSCONI)**

**e dal Ministro della salute**

**(SIRCHIA)**

**di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio**

**(MATTEOLI)**

*(V. Stampato Camera n. 2736)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 13 giugno 2002*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 giugno 2002*

—————

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina  
relativa alle acque di balneazione

—————

## INDICE

Disegno di legge .....	<i>Pag.</i>
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati .....	»

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL  
DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 2002, N. 92*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole: «La disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine per l'applicazione della disciplina» e la parola: «differita» è sostituita dalla seguente: «differito»;*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*«1-bis. I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dell'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assicurano l'attuazione della disciplina di cui al comma 1».*

**DECRETO-LEGGE**

*Decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2002.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente l'attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Considerato che con numerosi provvedimenti normativi è stato consentito alle regioni di derogare, a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11 dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 249, che ha prorogato al 31 dicembre 2001, tale disciplina derogatoria;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire ulteriormente il predetto termine, considerato il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Differimento termini ossigeno disciolto)*

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è differita al 31 dicembre 2003.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

### **Differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione**

#### Articolo 1.

*(Differimento termini ossigeno disciolto)*

1. **Il termine per l'applicazione della** disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è **differito** al 31 dicembre 2003.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI – SIRCHIA – MATTEOLI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

**1-bis.** I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dell'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assicurano l'attuazione della disciplina di cui al comma 1.





